

**REGOLAMENTO (UE) 2015/868 DELLA COMMISSIONE****del 26 maggio 2015**

**che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 2,4,5-T, barbano, binapacril, bromofos-etile, camfecloro (tossafene), clorbufam, cloroxuron, clozolate, DNOC, diallato, dinoseb, dinoterb, dioxation, ossido di etilene, fentin acetato, fentin idrossido, flucicloxuron, flucitrinato, formotion, mecarbam, metacrifos, monolinuron, fenotrina, profam, pirazofos, quinalfos, resmetrina, tecnazene e vinclozolin in o su determinati prodotti**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Riguardo a 2,4,5-T, barbano, binapacril, bromofos-etile, camfecloro (tossafene), clorbufam, cloroxuron, clozolate, DNOC, diallato, dinoseb, dinoterb, dioxation, ossido di etilene, fentin acetato, fentin idrossido, flucitrinato, formotion, mecarbam, metacrifos, monolinuron, profam, pirazofos, quinalfos, resmetrina e tecnazene i livelli massimi di residui (LMR) sono stati fissati nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005. Riguardo a flucicloxuron e fenotrina gli LMR sono stati fissati nell'allegato III, parte A, di detto regolamento. Riguardo al vinclozolin gli LMR sono stati fissati nell'allegato V di detto regolamento.
- (2) Tutte le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive sono state revocate. La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea in merito alla necessità di adattare alcuni limiti di determinazione (LOD). Per quanto riguarda varie sostanze, tali laboratori sono giunti alla conclusione che, per alcuni prodotti, lo sviluppo tecnico permette di fissare LOD inferiori.
- (3) Riguardo a binapacril, dinoseb, fentin acetato e fentin idrossido i laboratori di riferimento dell'Unione europea hanno proposto di modificare la definizione del residuo.
- (4) Per le sostanze attive i cui LMR dovrebbero essere ridotti ai LOD pertinenti è opportuno elencare valori per difetto nell'allegato V a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (5) I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.
- (6) Il regolamento (CE) n. 396/2005 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

<sup>(1)</sup> GUL 70 del 16.3.2005, pag. 1.

